



UPSA | AGVS

Unione professionale svizzera dell'automobile

Con noi sulla buona strada.

STATUTI

Testo del 19 giugno 2024

Per garantire una maggiore leggibilità dei presenti statuti, qui di seguito viene utilizzata, se non altrimenti possibile, solo la forma maschile, anche se essa viene intesa in senso inclusivo e naturalmente riferita anche a persone di sesso femminile.



I. Nome, sede e durata

Art. 1

Con il nome di « Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA) », « Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) » e « Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) » è costituita, per una durata illimitata e con sede a Berna, un'associazione ai sensi degli articoli 60 e ss. del CCS.

II. Fine sociale e struttura

Art. 2

L'UPSA opera in favore di un sano incremento del veicolo a motore nell'ambito dell'economia svizzera dei trasporti e avversa tutte le misure rivolte esclusivamente contro il veicolo a motore.

Essa ha lo scopo di difendere gli interessi generali, nel senso più lato, dell'artigianato e del commercio del ramo automobili, segnatamente mediante misure di autodifesa e di lotta contro la concorrenza sleale.

Esse rappresenta e tutela gli interessi commerciali, giuridici e sociali dell'associazione e dei suoi membri nei confronti delle autorità e delle organizzazioni sia pubbliche che private; in special modo rappresenta gli interessi comuni inerenti ai nuovi disegni di legge della Confederazione e dei cantoni che tangono l'attività dei membri del ramo automobilistico. Essa mira ad elevare sotto ogni aspetto il livello della categoria professionale, particolarmente mediante la formazione professionale e lotta contro tutto ciò che possa nuocere alla qualità, alla dignità e alla reputazione della categoria professionale.

Art. 3

I membri dell'UPSA sono raggruppati in sezioni regionali. Le sezioni si costituiscono in corporazioni e hanno una propria sede e una propria amministrazione. Gli statuti delle sezioni non devono contenere nessuna disposizione contraria alle disposizioni dell'UPSA o agli interessi della stessa; gli statuti delle sezioni devono essere approvati dall'UPSA. Ogni sezione ha il diritto di esigere il pagamento di una quota sociale propria.

Oltre all'adempimento dei propri obblighi, le sezioni hanno il dovere di sostenere in tutto e per tutto gli sforzi dell'UPSA e di adempiere coscienziosamente i compiti loro assegnati. Nessuno può essere membro di una sezione senza essere nel contempo membro dell'Unione centrale UPSA; d'altro canto, nessuno può essere membro dell'UPSA senza essere contemporaneamente membro della sezione, rispettivamente delle sezioni nella cui regione egli svolge la sua attività professionale.

Art. 4

A salvaguardia di interessi particolari, i membri dell'UPSA possono costituire commissioni permanenti interne, la cui organizzazione è stabilita in regolamenti particolari. Le varie commissioni permanenti sono istituite su proposta dei membri interessati e sotto la direzione del comitato centrale.



III. Membri

Art. 5

Può diventare membro attivo dell'UPSA ogni persona fisica o giuridica, la quale svolge, nel senso più lato della parola, un'attività nell'artigianato o nel commercio del ramo automobili in qualità di imprenditore.

Art. 6

Dietro richiesta e con il consenso della loro sezione, le persone aderenti all'UPSA in qualità di imprenditori o di dirigenti di aziende affiliate all'UPSA possono diventare membri passivi dell'unione, allorquando cessano la loro attività professionale.

Chiunque intende sostenere finanziariamente gli sforzi dell'UPSA può aderirvi in qualità di membro sostenitore.

Le persone che si sono rese particolarmente benemerite dell'UPSA possono essere nominate membri onorari.

Art. 7

L'ammissione all'UPSA è decisa dal comitato centrale dietro domanda scritta presentata dalla persona candidata e su proposta della sezione relativa.

Contro la decisione del comitato centrale la persona candidata così come la sezione proponente possono presentare ricorso alla prossima assemblea ordinaria dei delegati. Il ricorso dev'essere presentato in forma scritta, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, al Segretariato centrale.

I membri onorari sono nominati dall'assemblea dei delegati, su proposta del comitato centrale.

Art. 7^{bis}

Il comitato centrale delibera, con riserva di approvazione da parte della conferenza dei presidenti e dell'assemblea dei delegati, sulla integrazione (fusione) di un'altra organizzazione nella UPSA.

L'assemblea dei delegati prende la sua decisione con la maggioranza semplice dei voti emessi.

In deroga all'articolo 7 degli statuti, nel caso di integrazione di un'altra associazione nell'UPSA tutti i membri dell'organizzazione integrata divengono automaticamente membri a pieni diritti della UPSA nonché della corrispondente sezione a meno che non rifiutino l'aderenza o siano già membri dell'associazione dell'artigianato del ramo automobili.

Se dopo un anno dall'ammissione mediante fusione un membro non adempie ancora ai criteri di ammissione per essere membro dell'unione professionale dell'automobile, la sezione pertinente intraprenderà le misure necessarie. In caso di vertenza la decisione definitiva spetta al comitato centrale.



Art. 8

L'appartenenza all'UPSA si estingue:

- a) in seguito a dimissione, presentata in forma scritta alla sezione o al segretariato centrale al più tardi quattro mesi prima della fine dell'anno solare;
 - b) in seguito a decesso della persona fisica, a scioglimento della società di persone o della persona giuridica;
 - c) in seguito a cessazione dell'attività nel ramo automobili;
 - d) in seguito a fallimento o a pignoramento infruttuoso;
- e) in seguito a esclusione dall'UPSA; l'esclusione è pronunciata dal comitato centrale, d'intesa con la sezione, definitivamente e senza indicazione dei motivi.

Art. 9

I membri uscenti non possono rivendicare nessun diritto o pretesa nei confronti dell'UPSA.

IV. Finanze

Art. 10

Per assicurare il finanziamento delle spese che l'unione deve sostenere in vista del conseguimento degli scopi statutari, i membri sono tenuti a versare delle quote sociali annue.

Queste quote sociali annue, il cui ammontare e la relativa base di calcolo sono fissati ogni anno dall'assemblea ordinaria dei delegati, sono disciplinate definitivamente dalla regola di contribuzione UPSA, che è parte integrante di questi statuti. I membri onorari sono esonerati, per la loro persona, dall'obbligo di versamento di una qualsiasi quota. Le quote dei membri sono rimosse dal segretariato centrale.

Art. 11

Oltre alla quota sociale annuale, il comitato centrale può esigere dai nuovi membri che aderiscono all'UPSA il versamento di una quota d'ammissione, il cui importo è fissato di volta in volta.

Art. 12

Una determinata parte della quota versata dai membri è devoluta alle sezioni; il relativo importo è fissato annualmente, per l'anno seguente, dall'assemblea dei delegati.

Art. 13

Gli impegni finanziari dell'UPSA sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. La responsabilità personale dei membri è esclusa, come pure non sussiste per i membri nessun obbligo di versamenti posticipati.

V. Organizzazione

Art. 14

- A. Gli organi dell'UPSA sono:
- a) l'assemblea dei delegati



- b) il comitato centrale
 - c) l'ufficio di revisione
- B. Il comitato centrale è assistito:
- a) dalla conferenza dei presidenti
 - b) dalle commissioni permanenti e dai loro comitati particolari
 - c) dai gruppi di lavoro
 - d) dal segretariato centrale

A. Gli organi

a) L'assemblea dei delegati

Art. 15

L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo una volta l'anno, di regola entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno contabile.

Proposte all'attenzione dell'assemblea ordinaria dei delegati devono essere trasmesse al segretariato centrale al più tardi 30 giorni prima della stessa. Il comitato centrale, sentito il parere della conferenza dei presidenti, decide della loro iscrizione nella lista delle trattande.

Assemblee straordinarie dei delegati sono convocate dal comitato centrale se ciò è reputato necessario. La conferenza dei presidenti oppure almeno la 10a parte dei membri dell'UPSA possono chiedere al comitato centrale la convocazione di un'assemblea straordinaria dei delegati, indicandone le trattande. L'assemblea straordinaria dei delegati dev'essere convocata al più tardi 2 mesi dopo la presentazione della relativa richiesta.

La convocazione di un'assemblea dei delegati dev'essere effettuata al più tardi 14 giorni prima della stessa per iscritto o a mezzo elettronico; l'ordine del giorno dev'essere reso noto con l'avviso di convocazione.

Art. 16

Ogni sezione ai sensi dell'art. 3 ha diritto ad un contingente di base di 3 delegati; inoltre, a contare dal 41°

membro essa ha diritto ad un delegato supplementare ogni 40 membri o frazione.

Quale base di calcolo per stabilire il numero dei delegati a cui una sezione ha diritto fa stato l'effettivo dei membri conformemente all'elenco UPSA al 1° gennaio dell'anno in corso.

Possono essere designati quali delegati i membri delle sezioni o altre persone che lavorano per essi; sono eccettuati i membri del comitato centrale.

Ogni delegato presente all'assemblea dei delegati ha diritto ad un solo voto.

Le sezioni nominano esse stesse i loro delegati e stabiliscono la procedura di elezione e la durata del loro mandato.

Le sezioni comunicano i nomi dei loro delegati al segretariato centrale.



I membri del comitato centrale e i presidenti delle commissioni permanenti o dei loro comitati particolari e dei gruppi di lavoro, che non esercitano il mandato di delegato, possono partecipare all'assemblea dei delegati con voto consultivo.

Membri senza mandato di delegato possono partecipare all'assemblea dei delegati in qualità di uditori. Se l'ordine del giorno lo prevede in un'apposita trattanda, essi hanno la facoltà di sottoporre delle proposte, sulle quali delibereranno i competenti organi sociali.

Art. 17

Le competenze dell'assemblea dei delegati sono le seguenti:

1. Approvazione del processo verbale dell'assemblea dei delegati;
2. Approvazione del rapporto annuale di gestione;
3. Verificazione e approvazione dei conti annuali;
4. Scarico agli organi responsabili;
5. Elezione del presidente centrale, dei due vicepresidenti e degli altri membri del comitato centrale, nonché dell'ufficio di revisione;
6. Approvazione del bilancio preventivo, fissazione delle quote annuali dei membri e della parte di esse da devolvere alle sezioni;
7. Modifica degli statuti;
8. Nomina dei membri onorari;
9. Scioglimento dell'unione;
10. Esame di ricorsi contro decisioni relative ad ammissioni;
11. Trattazione e decisione di tutte le altre materie sottoposte dal comitato centrale.

Art. 18

L'assemblea dei delegati prende le decisioni e procede alle elezioni alla maggioranza semplice dei voti emessi.

Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'unione è richiesta la maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti aventi diritto di voto.

Se così richiesto da un terzo dei membri presenti aventi diritto di voto le nomine, rispettivamente le votazioni, dovranno aver luogo a scrutinio segreto.

Anziché indire un'assemblea dei delegati che richieda la presenza fisica delle persone interessate, all'occorrenza il comitato centrale può decidere che:

a) l'assemblea dei delegati si svolga in modalità virtuale tramite mezzo elettronico o per iscritto. In tal caso, il comitato centrale garantisce il corretto svolgimento dei lavori secondo quanto disposto all'articolo 17.

b) le votazioni o le elezioni da parte di un rappresentante indipendente si svolgano per iscritto o a mezzo elettronico e senza una sessione aggiuntiva a scopo di confronto e informazione.

La decisione non pregiudica le altre modalità di assemblea dei delegati non direttamente riconducibili a una adunanza in presenza. In caso di votazioni ed elezioni per iscritto o a mezzo elettronico, il numero di voti trasmessi è considerato pari al numero di membri presenti aventi



diritto di voto. Sono fatti salvi i quorum previsti dal presente articolo. La modalità di svolgimento è comunicata con la convocazione all'assemblea dei delegati.

b) Il comitato centrale

Art. 19

Il comitato centrale si compone del presidente, due vicepresidenti e di dieci altri membri al massimo.

Dietro proposta della conferenza dei presidenti, i membri del comitato centrale sono eletti dall'assemblea dei delegati per la durata di tre anni. Essi sono rieleggibili; tuttavia si deve vegliare affinché venga possibilmente attuato un rinnovo parziale e periodico. Se durante la durata del mandato vengono eletti nuovi membri, la durata del loro mandato è la stessa di quella dei membri che sostituiscono.

Tutti i membri del comitato centrale devono essere cittadine e cittadini svizzeri ed essere residenti in Svizzera. Il comitato centrale prende le decisioni alla maggioranza assoluta dei membri presenti. Esso è convocato dal presidente, in sua assenza uno dei vicepresidenti, ogni qualvolta gli affari lo esigono, nonché su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Art. 20

Il comitato centrale è l'organo esecutivo dell'UPSA e rappresenta l'unione nei confronti di terzi. Ad esso sono attribuite tutte le competenze, all'infuori di quelle che sono di pertinenza di un altro organo. Nell'ambito delle decisioni prese dall'assemblea dei delegati e delle direttive di politica professionale e d'associazione impartite dalla conferenza dei presidenti, il comitato centrale è tenuto a prendere tutte le disposizioni e le misure atte a conseguire gli scopi dell'unione. Esso presenta periodicamente rapporto sulla sua attività, o sulle sue intenzioni, alla conferenza dei presidenti e si consulta con quest'ultima nelle questioni di particolare importanza.

Il presidente centrale, i vicepresidenti e il direttore impegnano l'Unione firmando a due collettivamente fra loro oppure singolarmente con un altro membro del comitato centrale o membro della direzione.

Il comitato centrale regola la natura e la portata dei poteri rappresentativi, oltre che la modalità di firma dei collaboratori del segretariato centrale.

c) L'ufficio di revisione

Art. 21

L'assemblea ordinaria dei delegati nomina l'ufficio di revisione che resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Questo dev'essere un revisore di professione, membro della camera svizzera dei revisori.

L'ufficio di revisione verifica tutta la contabilità dell'UPSA e presenta all'assemblea dei delegati un rapporto di revisione scritto, corredato delle sue proposte.

I conti annuali devono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno.



B. Le altre istituzioni

a) La conferenza dei presidenti

Art. 22

La conferenza dei presidenti si compone del presidente centrale e dei presidenti delle sezioni. In caso di impedimento, il presidente centrale è sostituito da un altro membro del comitato centrale; i presidenti delle sezioni possono, in caso di impedimento, essere sostituiti da un membro del comitato o dal segretario della loro sezione.

Il presidente centrale ed i presidenti delle sezioni o i loro sostituiti hanno diritto a un voto.

Inoltre, i membri del comitato centrale e i capi servizio del segretariato partecipano alla conferenza dei presidenti con voto consultivo.

E data facoltà ai presidenti delle sezioni di farsi accompagnare dai loro presidenti di sottosezione o dal segretario che godranno di voto consultivo.

La conferenza dei presidenti è convocata dal comitato centrale allorché la situazione lo esige o su domanda di almeno tre sezioni.

Durante l'esercizio ha luogo almeno una conferenza dei presidenti. Le trattande da iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei delegati e, possibilmente, anche quelle delle assemblee straordinarie, devono essere esaminate anticipatamente dalla conferenza dei presidenti.

La conferenza dei presidenti è presieduta dal presidente centrale, oppure, se quest'ultimo è impedito, da un altro membro del comitato centrale da lui designato.

La conferenza dei presidenti, all'attenzione del comitato centrale, stabilisce la linea di condotta di politica professionale e di associazione. Inoltre, essa esamina le questioni che le vengono sottoposte dal comitato centrale o dalle sezioni. La conferenza dei presidenti è, inoltre, l'organo di collegamento fra il comitato centrale e le sezioni; essa ha il diritto di essere esaurientemente informata circa l'operato e le intenzioni del comitato centrale, delle commissioni permanenti e dei relativi comitati particolari come pure dei gruppi di lavoro.

La conferenza dei presidenti prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. Il presidente della conferenza non prende parte alle votazioni; in caso di parità di voti gli compete comunque prendere la decisione.

b) Le commissioni permanenti e i relativi comitati particolari

Art. 23

I membri delle commissioni permanenti e dei relativi comitati particolari, menzionati nell'articolo 4 dei presenti statuti, sono nominati da parte del comitato centrale. I comitati particolari fanno da collegamento tra comitato centrale e commissioni permanenti corrispondenti.

Le attività e le competenze delle commissioni permanenti e dei loro comitati particolari sono fissate da appositi regolamenti.



c) Gruppi di lavoro

Art. 24

I gruppi di lavoro sono nominati da parte del comitato centrale oppure dai comitati particolari delle commissioni competenti, per trattare argomenti o problemi determinati. A lavori terminati sono sciolti.

d) Il segretariato centrale

Art. 25

Il comitato centrale determina la struttura generale dell'organizzazione del segretariato centrale e ne nomina il direttore, i capi servizio, oltre che i rispettivi sostituti.

La direzione del segretariato centrale è garantita dal comitato direttore, composto dal presidente, dai vice-presidenti o dai rispettivi sostituti ed è assistita dal direttore e dai capi servizio del segretariato centrale o dai rispettivi sostituti.

L'assunzione dei collaboratori del segretariato centrale, proposti dal direttore o dal capo servizio competente, è confermato dal comitato direttore.

VI. Disposizioni finali

Art. 26

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Art. 27

In caso di scioglimento dell'UPSA, il comitato centrale curerà la liquidazione.

In questo caso l'ultima assemblea dei delegati deciderà dell'impiego di un eventuale patrimonio sociale.

Art. 28

Il presente testo dello statuto, nella sua forma riveduta è entrato in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea dei delegati del 19 giugno 2024 e sostituisce ogni testo anteriore.

Art. 29

Nel caso di divergenze circa l'interpretazione fa stato unicamente il testo tedesco dei presenti statuti.

Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA)

Il Presidente centrale: Thomas Hurter

Il 1° vice-presidente: Manfred Wellauer